



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 23

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

344^a seduta: mercoledì 10 ottobre 2012

Presidenza del presidente BERSELLI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3491) *CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) *LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

(3509) *MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

(Discussione del disegno di legge n. 3509, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492, con-

giunzione con la discussione del disegno di legge n. 3509 e rinvio)

* PRESIDENTE, relatore	Pag. 3, 5, 7 e passim
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	4
CALIENDO (PdL)	4
D'AMBROSIO (PD)	3
DELLA MONICA (PD), relatrice	4
GIOVANARDI (PdL)	6, 7
MARITATI (PD)	4
PORETTI (PD)	6, 7
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	4, 7
VALENTINO (PdL)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

(3509) MALAN. – *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

(Discussione del disegno di legge n. 3509, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3509 e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492, sospesa nella seduta del 3 ottobre scorso.

In via preliminare, informo la Commissione che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri, è stata svolta l'audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Unione nazionale cronisti italiani, dell'Unione camere penali italiane e dell'Associazione nazionale magistrati sul disegno di legge n. 3491 e congiunti. Comunico, altresì, che è stata consegnata una documentazione che sarà resa disponibile per la consultazione pubblica sulla pagina *web* della Commissione.

Riprendiamo dunque la discussione congiunta.

Propongo a questo punto di congiungere al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492, l'esame del disegno di legge n. 3509. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, vorrei sciogliere la riserva espressa durante il mio intervento e chiedere, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento che l'esame dei disegni di legge in titolo sia rimesso all'Assemblea.

Chiedo agli altri colleghi che vogliono aderire a questa mia richiesta di manifestarlo. Sono uno dei componenti di questa Commissione e vorrei sapere quale altro membro di essa vuole che i disegni di legge in titolo siano discussi e votati in Aula. Vi prego di manifestare la vostra posizione.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Presidente, in linea con quanto affermato nella discussione generale, aderisco alla proposta del senatore D'Ambrosio che considero ragionevole. Ho già spiegato i motivi per i quali ritengo che l'esame di questi disegni di legge debba essere rimesso all'Assemblea.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, sono profondamente convinto della complessità e della delicatezza di questo tema. Tuttavia, credo che in Commissione si possa verificare se vi è la possibilità di convergere su una soluzione condivisa e condivisibile.

Non sto chiedendo aggiornamenti, questo è il mio punto di vista. Chiedo – se è possibile – di concedere una parentesi temporale all'interno della quale verificare se vi sono i presupposti per dare vita a una legge che soddisfi le esigenze che ho sentito esprimere unanimemente in Commissione. Non sto parlando del mio Gruppo; vi sono richieste, sensibilità ed esigenze, provenienti non dal mio Partito, che condivido.

Siamo in grado di convergere su un testo condiviso e condivisibile? Se lo siamo, sono tra coloro che sono disposti a lavorare sodo in sede deliberante. Qualora invece tali presupposti non vi siano, aderisco alla richiesta del senatore D'Ambrosio. A tal fine, Presidente, chiedo una sospensione della seduta.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Presidente, ritengo che una decisione di tale importanza non possa essere assunta così in fretta, visto che ha come oggetto un argomento rilevante sul quale per tanti anni non si è riusciti a intervenire. Mi associo pertanto alla richiesta del collega Maritati di sospendere i nostri lavori. Prendiamo tempo per cercare di trovare una soluzione comune. Se ciò non è possibile, allora aderisco alla richiesta del senatore D'Ambrosio.

CALIENDO (*PdL*). Presidente, aderisco a quello che ha detto il collega Maritati, anche se penso che potremmo comunque andare avanti con l'illustrazione dei subemendamenti.

Avendo letto tutti gli emendamenti presentati dai vari Gruppi, devo dire, infatti, di non aver visto grandi differenze. Pertanto, la mia opinione è che si possa giungere, entro la giornata di domani, a una soluzione condivisa.

DELLA MONICA, *relatrice*. Presidente, è veramente sgradevole per me dover intervenire a questo punto. Vorrei innanzi tutto ricordare che c'è stata un'assemblea con la Presidente del Gruppo nel corso della quale ci siamo espressi in un determinato modo, che non vorrei ricordare in questa sede. Non posso impedire a chiunque appartenga a questo ramo del Parlamento di avanzare le sue richieste. Peraltro, in questo momento, come capogruppo del Partito Democratico e in rappresentanza della presidente Finocchiaro, non posso aderire alla richiesta avanzata dal senatore D'Ambrosio.

Ho però bisogno di mettere due punti fermi. Uno è quello di consentire ai colleghi di prendere atto degli emendamenti dei relatori che stiamo finendo di trascrivere e che cercano di essere la sintesi degli emendamenti presentati da tutti i colleghi, in maniera che su questo testo si possa riflettere e assumere poi le decisioni. Ripeto che l'orientamento del Gruppo è diverso dall'orientamento personale su cui non posso interferire. Non posso che richiamare l'orientamento del Gruppo. Se ci sono dei limiti temporali alla possibilità della richiesta, non li posso nemmeno conculcare.

Detto questo, vorrei soltanto che ci fosse una possibilità in tal senso.

Se poi, Presidente – e lo chiedo perché influisce molto sulla decisione che dobbiamo prendere – lei pensa che si possa proseguire domani con i nostri lavori, mi deve garantire la possibilità di spostare – anche di uno o due giorni – il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. Si tratta, infatti, di un tema delicato, con possibili lesioni di costituzionalità, come ci è stato prospettato anche dagli auditi.

Né io, né il senatore Caliendo, né tutti gli altri membri di questa Commissione, così come i colleghi della Commissione affari costituzionali, siamo abituati a fare emendamenti temerari, tanto per presentarli. Dobbiamo discutere di un testo sul quale c'è stato un «avanti e indietro» e al quale la discussione contestuale di altri importanti provvedimenti (penso, ad esempio, a quello sulla corruzione) ci ha impedito, purtroppo, di dedicarci in maniera approfondita e di formulare eventuali emendamenti.

Non stiamo chiedendo l'impossibile. Considerato, peraltro, che non verrà discusso certamente domani il provvedimento sull'ineleggibilità dei magistrati, non voler spostare il termine per la presentazione degli emendamenti è, a mio avviso, solo un modo per dirci che non dobbiamo formulare proposte emendative.

La prego dunque, Presidente, di concederci due giorni di tempo, spiegando al presidente Vizzini e ai colleghi della 1^a Commissione che questa richiesta ha una sua ragionevolezza.

PRESIDENTE, *relatore*. Ci provo, senatrice Della Monica.

VALENTINO (*PdL*). Signor Presidente, il cosiddetto disegno di legge Chiti – la cui iniziativa ho apprezzato moltissimo, al di là delle contingenze particolari che hanno determinato l'introduzione del provvedimento – ci ha consentito finalmente di trattare un tema particolarmente avvertito, che abbiamo deciso di approvare in sede deliberante proprio perché si trattava di un'esigenza sentita in maniera particolare.

È vero che la materia non è di poco momento, però ho letto gli emendamenti presentati e ho visto che c'è stata una riflessione profonda da parte della Commissione, che ha introdotto tutta una serie di temi che certamente in questa sede di addetti ai lavori può essere trattata.

Se qualcuno ha bisogno di un margine ulteriore di meditazione per poter riflettere e compulsare ulteriormente ciò che è stato scritto, non

vedo difficoltà particolari; ritengo però che non possiamo perdere l'occasione straordinaria della sede deliberante, che ci ha offerto il senatore Chiti con il suo disegno di legge. Questa occasione non si può perdere.

Di diffamazione discutiamo da anni senza portare a compimento nulla; di patologie della comunicazione parliamo da anni senza risolvere i problemi. In emendamenti presentati da colleghi, che adesso sono vicini a noi al Governo ma che hanno altre sensibilità, ho visto argomenti che possono essere utilizzati per migliorare questa materia. Se si può fare subito, è bene.

Sono quindi d'accordo su un piccolo differimento per un chiarimento.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intendo esprimere anch'io la mia posizione rispetto alla proposta formulata dal senatore D'Ambrosio.

Sul punto, per la verità, era già intervenuto in una precedente seduta il senatore Perduca, sottolineando come spesso ci si appresti a fare nuove leggi senza verificare, invece, il funzionamento di quelle attuali. Temo che questo sia proprio uno di questi casi.

Certo, c'è la questione Sallusti, c'è il problema della libertà di stampa, ma, al di là di questo, se poi si va a «grattare» e a verificare quello che succede – o, peggio, che non succede – per le persone diffamate a mezzo stampa e si va a vedere come vengono fatti i processi, forse sarebbe meglio approfondire prima la legge attuale e valutare i problemi che essa pone, piuttosto che mettersi a lavorare ad un testo in fretta e furia per salvare dal carcere il direttore del quotidiano «Il giornale», Sallusti. Del resto, se mai Sallusti dovesse finire in carcere (le carceri esplodono già per altri motivi per cui mi auguro che non ci finisca neanche lui) non sarebbe di certo per questioni legate alla libertà di stampa. Eliminando questa idea, anche perché fuori di qui sembra davvero che stiamo mandando in galera un giornalista perché ha scritto un articolo.

Pertanto, proprio nel tentativo di richiamare l'attenzione sulla normativa attualmente esistente in materia di diffamazione e di libertà di stampa, abbiamo formulato un emendamento.

A ciò aggiungiamo – e faremmo probabilmente un'opera meritoria – che sarebbe forse il caso di provare a liberarci di inutili orpelli, come quello dell'Ordine dei giornalisti. Quello che è oggi alla nostra attenzione è un caso di scuola in cui l'Ordine dei giornalisti dimostra tutta la sua inutilità. Sallusti è direttore di un giornale, ma evidentemente l'Ordine non è intervenuto e non ha fatto nulla, nonostante esso esista proprio per tutelare il lettore e il pubblico. In questo caso, però, così non è stato, tant'è che Sallusti continua a rimanere direttore del quotidiano «Il giornale».

Si scopre tra l'altro, passato ormai l'ultimo minuto utile, che l'articolo non lo aveva scritto neppure il direttore, ma una persona che era stata radiata dall'Ordine, il che testimonia ancora una volta l'inutilità dell'Ordine stesso.

GIOVANARDI (PdL). C'è però anche l'articolo 21 della Costituzione!

PORETTI (PD). Ma ci mancherebbe altro, ed è proprio a tutela dell'articolo 21 della Costituzione che dico che l'Ordine dei giornalisti non dovrebbe più esistere: quello di cui stiamo discutendo è un caso di scuola che ne dimostra la perfetta inutilità.

Per questo abbiamo presentato un emendamento che ne prevede la soppressione, aggiungendo anche qualcosa in più. Al fine di evitare di lasciare tutto completamente abbandonato, una volta che verrà soppresso l'Ordine dei giornalisti, si potrebbe prevedere una carta di identità professionale.

In ogni caso, senza entrare troppo nello specifico, vorrei dire che, se si vuole parlare di libertà di stampa e di diffamazione, bisogna partire da ben altri presupposti, che non dal tentativo di salvare, in fretta e furia, con l'approvazione di un disegno di legge in sede deliberante il direttore del quotidiano «Il giornale».

Ciò detto, se ci sarà la sospensione della seduta, ne approfitteremo comunque per valutare la prosecuzione dell'esame di questo testo in sede deliberante.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, come senatore senza vincolo di mandato e avendo fatto battaglie ruvide per portare in Aula il provvedimento cosiddetto sulle quote rosa (che si voleva risolvere in Commissione), dico che è difficile che questioni così importanti, salvo che non ci sia una unanimità per cui si immagina che nessuno dei 315 colleghi sia in dissenso, si esauriscano in Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Suspendo dunque la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 15,25, sono ripresi alle ore 16,15.

PRESIDENTE, *relatore*. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Presidente, avevo manifestato prima la mia viva perplessità circa l'opportunità di procedere in sede deliberante su un provvedimento così delicato, aderendo alla proposta di remissione dell'esame in Assemblea.

Nel confermare le mie perplessità, mi scuso con i colleghi ai quali avevo dato la mia adesione, che devo ora ritirare. Rimango convinto che una legge che va avanti da 70 anni non possa essere cambiata da 20 persone, ma so anche che su di essa vi sono problemi di carattere politico che ne suggeriscono una rapida approvazione. Pertanto, non penso di poter decidere senza essermi consultato prima con la mia parte politica.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, intervengo volentieri per ribadire quello che ho detto prima.

Non ho particolari problemi circa il merito della questione, dal momento che o qui o in Aula il provvedimento verrà approfondito e discusso. Capisco benissimo, però, la richiesta di rimettere il provvedimento all'As-

semblea avanzata da parte di colleghi che evidentemente sono in dissenso sul testo o ritengono che le procedure della sede deliberante siano insufficienti. Se poi volete una tautologia: se c'è un numero di colleghi sufficiente per formulare la richiesta, questo c'è; se non c'è, ne prendo atto.

In ogni caso, quello che ci tengo a chiarire è che non ho detto che sono d'accordo con la richiesta, ho detto solo che comprendo che alcuni colleghi in Commissione possano avanzare una richiesta di questo tipo. Questa è la mia posizione, che ribadisco.

PRESIDENTE, *relatore*. Preso atto delle dichiarazioni del senatore Serra e delle precisazioni del senatore Giovanardi, propongo di sospendere la seduta e di riprenderla a conclusione dell'Assemblea, al fine di consentire l'elaborazione di due emendamenti dei relatori, in ordine ai quali, alla ripresa della seduta, verrà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

I lavori, sospesi alle ore 16,25, sono ripresi alle ore 20,30.

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

In qualità di relatore, anche a nome della co-relatrice Della Monica, presento gli emendamenti 1.1000 e 2.1000, pubblicati in allegato al resoconto, insieme agli emendamenti presentati entro la scadenza del termine.

Nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo cercato di fare una sintesi degli emendamenti già presentati, al fine di rispondere alle diverse esigenze poste.

Propongo di fissare per domani alle ore 12 il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 1.1000 e 2.1000 e di posticipare alle ore 13,30 l'inizio della seduta già convocata per domani alle ore 9. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,40.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3491**Art. 1.****1.1000****I RELATORI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47*). – 1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Risposta e rettifiche*) – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al primo comma sono pubblicate, senza commento, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, senza commento, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Per le trasmissioni radiotelevisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Per i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche

tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle azioni contestate.

Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono su richiesta della persona offesa dalla pubblicazione, a propria cura e spese e senza commento su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al Tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.

Il Tribunale, ove accolga la richiesta, dispone la comunicazione del provvedimento al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione. Il tribunale dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Con l'ordine di pubblicazione o di trasmissione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

In caso di mancata o incompleta ottemperanza dell'ordine di pubblicazione di cui al comma precedente l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o reti radiotelevisive a diffusione analoga, a spese di colui che non ha ottemperato al primo ordine di pubblicazione.

Della stessa procedura di cui ai commi precedenti può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o il responsabile della trasmissione radiotelevisiva non pubblicino la smentita o la rettifica richiesta.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000. La sanzione amministrativa è raddoppiata nel caso in cui ai giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o alle reti radiotelevisive sia stata comminata, nei due anni precedenti, una sanzione amministrativa della stessa indole.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, oltre che in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, in altro giornale quotidiano o periodico o agenzia o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta".

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). – Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici o agenzie o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del codice di procedura penale e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 8.

Nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente si applica la procedura cui all'articolo 8».

c) all'articolo 11 è aggiunto in fine il seguente comma «Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica».

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9. Nei casi di cui al comma precedente, alla condanna consegue inoltre la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Se il recidivo commette un altro reato della stessa indole nei due anni dalla condanna precedente alla condanna consegue la pena accessoria della interdizione permanente dalla professione di giornalista.

La pena è diminuita se l'autore dell'offesa provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.

Salvo quanto previsto dall'articolo 8, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del giornale quotidiano o periodico,

ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o dell'agenzia o della rete radiotelevisiva abbiano rifiutato od omissso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo, la pena è aumentata.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari

Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.

La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato.

Alla condanna conseguono le pene accessorie della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9 e della interdizione permanente dalla professione di giornalista"».

1.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
in materia di risposte e rettifiche)*

1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta,", sono inserite le seguenti: ", per sette giorni consecutivi,";

b) al terzo comma, dopo le parole: "non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta,", sono inserite le seguenti: ", per sette numeri consecutivi,";

c) al quarto comma, sostituire le parole: "di trenta righe", con le seguenti: "del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate";

d) al sesto comma, sostituire le parole: "da lire 15.000.000 a lire 25.000.000", con le seguenti: "da euro 15.000 ad euro 50.000"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Ulteriori modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47».

1.2

CASTELLI, MAZZATORTA

*Sopprimere l'articolo.***1.3**

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:**«a-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

"Art. 8. - (*Risposta e rettifiche*) – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Per le trasmissioni radiofonico-televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle azioni contestate.

Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono su richiesta della persona offesa alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in ret-

tifica deve essere effettuata, entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo e quarto comma – per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica – e quinto comma – la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al Tribunale, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.

Il Tribunale, ove accolga la richiesta, dispone la comunicazione del provvedimento al Prefetto per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta inottemperanza all'obbligo di pubblicazione.

Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblicano la smentita o la rettifica richiesta.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.500 a euro 14.000».

1.4

CASSON

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – (*Risposte e rettifiche*). – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico

della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l'autore «della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Della medesima procedura di cui al comma 7 può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

9. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000.

10. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto, oltre che nel quotidiano nel periodico o nell'agenzia, in altro quotidiano o periodico o agenzia o nelle emittenti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica"».

1.5

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i siti informatici, i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica"».

1.6

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

al primo comma dopo le parole: "stampa le dichiarazioni o le rettifiche" inserire le seguenti: "senza commento";

al quarto comma dopo le parole: "nella loro interezza" inserire le seguenti: "senza commento"».

1.7

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8 dopo il terzo comma inserire il seguente:

"Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177."».

1.8

BODEGA, MAURO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8, comma 4, le parole: ", purché contenute entro il limite di trenta righe," sono soppresse».

1.9

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8, dopo il quinto comma inserire il seguente:

"L'autore dello scritto, ovvero soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata."».

1.10

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8, al sesto comma sostituire le parole: "con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000" con le seguenti: "con la pena della multa da 5.000 a 15.000 euro"».

1.11

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8, settimo comma aggiungere infine il seguente periodo: "Della medesima procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta"».

1.11 (testo 2)

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 8, quinto comma aggiungere infine il seguente periodo «Della medesima procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

1.12

CASSON

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – 1. Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso e in altro periodico avente analoga diffusione quantitativa e geografica. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del Codice di procedura penale e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione"».

1.13

MARITATI

Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. – (*Risarcimento del danno*). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica"».

1.14

LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.15

CHITI, GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti *internet* aventi natura editoriale";

a-bis) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» è inserita la seguente: «documentate».

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»; su questa base deve essere cancellata la notizia oggetto di rettifica.

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

4) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto comma, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle

seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto comma»;

5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica; televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta».

a-ter) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Riparazione pecuniaria*) – 1. Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del Codice Penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.

Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8 della presente legge. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.

L'ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata».

1.16

CARUSO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle pubblicazioni predisposte e distribuite attraverso Internet o altre reti telematiche, e ai contenuti dei siti *internet* aventi carattere o natura editoriale»;

a-bis0) Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 all'articolo 2, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: "nei siti *internet* aventi carattere o natura editoriale", e, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le pubblicazioni predisposte per essere distribuite, o che siano distribuite attraverso *internet* o altre reti telematiche, e i contenuti dei siti *internet*, aventi carattere o natura editoriale devono contenere l'indicazione della data di pubblicazione, il nome del responsabile della pubblicazione e del titolare del

dominio Internet, nonché la completa indicazione del luogo da cui ha origine la diffusione."

Conseguentemente all'articolo 17 sostituire le parole: «sino a lire 100.000» con le seguenti: "da 1.000 a 5.000 euro. La mancanza o l'incompletezza delle indicazioni di cui al terzo comma sono altresì motivo per l'oscuramento del sito Internet da parte dell'autorità di pubblica sicurezza".

a-bis0) All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo e al terzo comma, dopo le parole: "sono pubblicate," sono inserite le seguenti: "senza commento,";

*2) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per le pubblicazioni predisposte per essere distribuite. O che siano distribuite attraverso *internet* o altre reti telematiche e nel caso di contenuti dei siti *internet* aventi carattere o natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono";*

*3) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata";*

4) al quinto comma, le parole: "trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma" e le parole: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma";

5) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della martedì 9 ottobre 2012 Antonio Caruso trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta";

6) il sesto comma è sostituito dal seguente: "La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 25.000.000 a euro 250.000.000.";

a-ter) all'articolo 9, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso di reato commesso mediante pubblicazione in un periodico telematico ovvero comunque in un sito avente natura editoriale la pubblicazione della sentenza è disposta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della pubblicazione cui si riferisce la condanna.";

a-quater) dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente: "Art. 11-bis. – (*Risarcimento del danno*). –1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa;

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque essere inferiore alla somma di euro 30.000. Nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa, il limite predetto è di euro 90.000.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in cinque anni dalla pubblicazione";

a-quinquies) l'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato».

1.17

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (*Riparazione pecuniaria*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere superiore a euro 30.000"».

1.18

CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», comma 1 sostituire le parole: «, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le seguenti: «il risarcimento dei danni patrimoni ali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale».

1.19

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 12», primo periodo, dopo le parole: «a titolo di riparazione» sono inserite le seguenti: «solo in caso di rifiuto di pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui all'articolo 8».

1.20

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 12», secondo periodo, dopo le parole: «diffusione dello stampato» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la rete informatica».

1.21

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel primo comma sopprimere le parole: «e non può essere inferiore a 30.000 euro».

1.22

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo, sostituire le parole: «e non può essere inferiore a 30.000 euro», con le seguenti: «tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 100.000 euro».

1.23

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo, sostituire le parole: «e non può essere inferiore a 30.000 euro», con le seguenti: «tra un minimo di 5000 euro ed un massimo di 50.000 euro».

1.24

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo, sostituire le parole: «e non può essere inferiore 30.000 euro», con le seguenti parole: «e non può essere inferiore a 10.000 euro».

1.25

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «20.000».

1.26

VALENTINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «In ogni caso ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari».

1.27

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso di pubblicazione di rettifica o di smentita, la persona offesa può chiedere la somma a titolo di riparazione solo qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle circostanze, che l'adempimento non costituisce riparazione sufficiente».

1.28

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», aggiungere infine il seguente periodo: «Non si dà luogo alla riparazione pecuniaria se gli obbligati hanno ottemperato alle rettifiche e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8».

1.29

SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 – (Pene per la diffamazione) – Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro.

Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

La pena è ridotta se l'autore dell'offesa provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.

Nel dichiarare la riduzione della pena, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

L'autore dell'offesa è soggetto a procedimento disciplinare di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Con provvedimento del giudice si dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari"».

Conseguentemente,

All'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595. – (Diffamazione). – dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti: "Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblici una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione".

Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».

1.30

VIMERCATI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – (*Pene per la diffamazione*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 10.000.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti"».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» al secondo comma sopprimere le parole da: «Se l'offesa è recata» fino alla fine dell'articolo.

1.31

CARUSO

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: «Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido, con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione, l'esercente dell'impresa giornalistica o l'editore.

Sono nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma, del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali gli autori dei reati di cui al comma 1 sono sollevati, in tutto o in parte, dagli oneri derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie loro comminate a seguito dell'accollo degli stessi da parte delle altre persone indicate nel primo comma medesimo.

Sono parimenti nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell'esercente dell'impresa giornalistica o dell'editore gli oneri derivanti dal risarcimento dei danni determinati dalla commissione dei reati di cui al comma 1 anche se accertati incidentalmente nel corso di un procedimento civile.

Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell'esercente dell'impresa giornalistica o dell'editore gli oneri derivanti dal risarcimento stabilito nel corso o a conclusione del procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

b-bis) L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: «Art. 13. – (*Pene per la diffamazione*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. Nelle ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, la condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta la pena accessoria del divieto di nuove pubblicazioni per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica la pena della multa da 100.000 a 500.000 euro.

3. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari»;

b-ter) dopo l'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente: «Art. 13-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, la condanna per il delitto di cui all'articolo 13 ovvero per quello di cui all'articolo 57 del codice penale costituisce, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, giusta causa di licenziamento del direttore o del vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica».

1.32

LI GOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, le parole: «della reclusione da uno a sei mesi e quella» sono soppresse e le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 5.000».

1.33

VALENTINO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13», dopo le parole: «commessa con il mezzo della stampa» inserire le seguenti: «ovvero attraverso la rete internet».

1.34

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», dopo le parole: « di un fatto determinato si applica», inserire le seguenti: «in caso di mancata pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui all'articolo 8, la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 50.000 euro».

1.35

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», dopo le parole «di un fatto determinato, si applica», inserire le seguenti: «in caso di mancata pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui all'articolo 8, la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa non inferiore a 5.000 euro».

1.36

CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», nel primo comma sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «da euro 10.000 ad euro 100.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato».

1.37

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 150.000».

1.38

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

1.39

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5000 euro» con le seguenti: «da euro 5000 a euro 30.000».

1.40

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5000 euro» con le seguenti: «da euro 5000 a euro 15.000».

1.41

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «10.000».

1.42

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000».

1.43

MARITATI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere infine i seguenti commi:

«1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 12 la persona offesa può chiedere l'immediata pubblicazione nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa di dichiarazioni o di rettifiche ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

1-ter. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate senza commento e chiaramente visibili non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, nella prima pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono e in modo da occupare almeno il 20 per cento della prima pagina del giornale.

1-quater. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta senza commento e chiaramente visibili, nella prima pagina del periodico che ha riportato la notizia cui si riferiscono e in modo da occupare almeno il 20 per cento della prima pagina del giornale.

1-quinquies. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate senza commento, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito. In entrambi i casi le modalità di fruizione e la visibilità devono assicurare alle dichiarazioni o alle rettifiche una evidenza maggiore rispetto a quella avuta dalla notizia cui si riferiscono.

1-sexties. Laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, o del sito abbiano pubblicato o trasmesso le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dai commi precedenti, la pena di cui al comma 1 è diminuita.

1-octies. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, o del sito abbiano rifiutato od omesso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dai commi precedenti, la pena di cui al comma 1 è aumentata».

1.44

MARITATI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere infine i seguenti commi:

«1-bis. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a due anni. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale che, anche in caso di interdizione, può deciderne la sospensione dall'ordine dei giornalisti per un ulteriore periodo di tempo.

1-ter. Se il recidivo per il reato di cui al comma 1 commette un altro delitto non colposo della stessa indole nei cinque anni dalla condanna precedente alla sospensione può seguire la radiazione dall'ordine dei giornalisti».

1.45

BELISARIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», aggiungere in fine i seguenti commi:

«Al condannato è irrogata la sospensione dall'esercizio della professione, al sensi dell'articolo 51 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Nel caso di reiterazione del reato di cui all'articolo 595 del codice penale ovvero nel caso in cui il quotidiano, il periodico ovvero l'agenzia di stampa pubblicano scritti del condannato nel corso della sospensione dell'esercizio della professione il giudice può ordinare la sospensione della pubblicazione del quotidiano o del periodico ovvero la inibizione della attività della agenzia di stampa per un periodo da uno a trenta giorni».

1.46

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere i seguenti commi:

«Laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televi-

sive, abbiano pubblicato o trasmesso le dichiarazioni o le rettifiche senza commento, la pena di cui al primo comma è diminuita fino alla metà tenuto conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica».

1.47

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13» aggiungere infine i seguenti:

«Nei casi di cui al comma precedente e salvo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, o del sito abbiano rifiutato od omesso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche richieste dalla persona offesa, si applica all'editore la sanzione pecuniaria da cinquanta a duecento quote. La stessa sanzione si applica se l'autore della diffamazione è recidivo.

Nella determinazione della pena accessoria il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato».

1.48

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art 13», aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della sospensione o della radiazione dall'ordine professionale. All'irrogazione della sanzione provvede il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o del periodico».

1.49

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1 lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere il seguente comma:

«Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale previa richiesta della parte».

1.0.1

CHITI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Giurì per la correttezza dell'informazione)

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 65, è aggiunto il seguente:

"Art. 65-bis.

(Giurì per la correttezza dell'informazione)

1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato «giurì», composto da cinque membri, dei quali due nominati dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

1.0.2

CARUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è inserito il seguente:

«Art. 25-terdecies. – (*Diffamazione a mezzo stampa*). – 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), per una durata non superiore ad un anno."».

1.0.3

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

2. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista, di seguito denominata «carta d'identità professionale», ai cui titolari si applicano le disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolga attività di giornalista professionista.

3. Possono ottenere la carta d'identità professionale i giornalisti professionisti. Ai fini della presente legge, per «giornalisti professionisti» si intendono:

a) i soggetti che esercitano come occupazione principale, regolare e retribuita, l'esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in un'emittente radiofonica o televisiva o in un'agenzia di stampa a diffusione prevalentemente o esclusivamente telematica;

b) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una determinata pubblicazione, emittente o agenzia, esercitano l'attività giornalistica

come occupazione principale e regolare, ricavandone le principali risorse necessarie alla propria esistenza;

c) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen che operano come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);

d) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;

e) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che hanno un'occupazione giornalistica regolare.

4. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il registro dei giornalisti.

5. I soggetti interessati al rilascio della carta di identità professionale inviano al registro di cui al comma 1 la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascia la carta di identità professionale ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che, sulla base della predetta documentazione, risultano essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 da almeno un anno dalla data di invio della documentazione medesima. La carta di identità professionale è rilasciata entro un mese dalla data della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta che può essere rinnovata decorsi tre mesi da ogni reiezione.

6. La carta di identità professionale dev'essere rinnovata ogni tre anni, e resta valida sino alla data di cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro sei mesi successivi a tale data, il titolare è tenuto a comunicare la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il titolare della carta di identità professionale decade da ogni beneficio connesso al possesso della carta medesima a decorrere dalla data di cui al primo periodo del presente comma».

1.0.4

CASSON

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto

salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito».

Art. 2.

2.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al codice penale*). – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Art. 57 (Reati commessi col mezzo della stampa periodica) – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile.

Il direttore o il vicedirettore responsabile il quale consente in modo diretto o surrettiziamente ad un giornalista sospeso o radiato di pubblicare sul periodico da lui diretto, scritti diffamatori è punito, a titolo di colpa, con la pena della multa non inferiore a 10.000 euro.

La pena, nei casi di cui ai commi primo e secondo, è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.

La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato.".

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente: "Art. 594 (Ingiuria) – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato. La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente: "Art. 595 (Diffamazione) – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa non inferiore a euro 3.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

2.1

CASTELLI, MAZZATORTA

Sopprimere l'articolo.

2.2

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radio televisiva o con altri mezzi di diffusione*). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, risponde, a titolo di colpa, dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo".

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 594. – (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone".

3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 30.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa, di pubblicazioni predisposte e distribuite attraverso Internet o altre reti telematiche, ovvero a mezzo di contenuti di siti *internet* aventi carattere o natura editoriale, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 7.500 a euro 60.000.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, la condanna per il delitto di cui al terzo comma comporta la pena accessoria del divieto di nuove pubblicazioni per un tempo non inferiore a un mese e non superiore sei mesi. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica la pena della multa da 50.000 a 250.000 euro."».

2.3

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.4

LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.5

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – (*Reati commessi con il mezzo della stampa e della diffusione radiotelevisiva*). – Salva l'ipotesi di concorso nel reato, il direttore o il vicedirettore responsabile di un periodico o di una testata giornalistica radiofonica o televisiva, risponde del reato commesso attraverso la pubblicazione da lui diretto a titolo di colpa per omesso controllo, se l'autore del reato è ignoto o non identificabile o non imputabile, salvo che provi che la

mancata individuazione dell'autore del reato non sia dipesa da sua responsabilità la pena è diminuita di un terzo.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti"».

2.6

MARITATI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 57» nel primo comma sostituire le parole: «del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.» *con le seguenti:* «il quale omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione siano commessi reati è punito, a titolo di colpa se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a due anni. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale che, anche in caso di interdizione, può deciderne la sospensione dall'ordine dei giornalisti per un ulteriore periodo di tempo.

Se il recidivo per il reato di cui al comma 1 commette un altro delitto non colposo della stessa indole nei cinque anni dalla condanna precedente alla sospensione può seguire la radiazione dall'ordine dei giornalisti».

2.7

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 57» nel primo comma sostituire le parole: «del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della

stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.» *con le seguenti* «il quale omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo stampa, della diffusione radiotelevisiva siano commessi reati è punito, a titolo di colpa se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

2.8

VALENTINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel primo comma, dopo le parole: «radiofonica o televisiva» inserire le seguenti: «o della testata telematica».

2.9

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57» nel primo comma sostituire le parole: «risponde dei delitti» con le seguenti: «è punito, a titolo di colpa, per i reati».

2.10

CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel primo comma apportare le seguenti modificazioni:

- «1. inserire dopo la parola: "risponde" le seguenti: "a titolo di colpa";
 2. sostituire le parole: "omesso controllo" con le seguenti: "omesso esercizio sul contenuto pubblicato del controllo necessario ad impedire la commissione del reato medesimo"».
-

2.11

VITA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), capoverso «Art. 57», nel primo comma dopo la parola: «diffusione radiotelevisiva» sopprimere le parole: «o con altri mezzi di diffusione»;

alla lettera b), capoverso «Art. 594», nel secondo comma sopprimere le parole: «o telematica».

2.12

Vincenzo DE LUCA

Al comma 1 lettera a) capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «la pena è in ogni caso ridotta di un terzo» con le seguenti: «la pena è ridotta alla metà».

2.13

MARITATI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 57» dopo il primo comma aggiungere il seguente: «Il direttore o il vicedirettore responsabile il quale consenta in modo diretto o surrettiziamente ad un giornalista sospeso o radiato di pubblicare sul quotidiano, sul periodico o sulla testata giornalistica da lui diretta, scritti che poi risultino diffamatori è punito, a titolo di colpa con la pena della multa non inferiore a 10.000 euro».

2.14

CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.15

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. – (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della multa fino a 5.000 euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

2.16

LI GOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della multa fino a euro 5.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

2.17

CASSON

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole «1.500» con le seguenti: «3.000» e dopo il secondo comma inserire il seguente: «La pena è della multa fino ad euro 6.000 se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato».

2.18

MARITATI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 594» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti «non inferiore a euro 1.000. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».

2.19

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 30.000».

2.20

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 15.000».

2.21

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 10.000».

2.22

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 594» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti «fino a euro 5.000».

2.23

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 5.000».

2.24

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1 capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti: «fino a euro 2.000».

2.25

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 594» sostituire il terzo comma con il seguente:

«Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

2.26

VINCENZO DE LUCA

Al comma 1 lettera b), capoverso «art. 594» dopo le parole: «più persone» aggiungere le seguenti: «o vi sia l'attribuzione di un fatto determinato».

2.27

VIMERCATI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

"Art. 595. - (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti".».

Conseguentemente, all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) l'articolo 13 è abrogato.

2.28

VALENTINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

"Art. 595. - (*Diffamazione e trattamento di dati personali lesivi del diritto all'onore ed alla reputazione*). – Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o della diffusione radio televisiva o attraverso la rete internet o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Alla stessa pena soggiace chi, senza legittimi scopi di cronaca e senza il consenso scritto dell'interessato, diffonde o mantiene immagini e dati, anche giudiziari, che consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata nell'ambito di un processo penale, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti o attraverso i motori di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenuti.

Se il fatto è commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il medesimo Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari".».

2.29

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente

"Art. 595. – (*Diffamazione*). – Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa non inferiore a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

In caso di recidiva specifica reiterata, con la condanna è applicata anche la misura della sospensione dall'esercizio della professione di giornalista da 1 a 3 mesi.

Il direttore responsabile o il vicedirettore responsabile, l'autore della pubblicazione, nonché i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili nei casi in cui sia stata effettuata, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dalla presente legge, la rettifica e sia stato risarcito il danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».

2.30

LI GOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 595. – (*Diffamazione*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 10.000.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa non inferiore a euro 2.500.

Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate"».

2.31

CASSON

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire la cifra: «2.500» con: «5.000»;

sostituire il secondo comma con i seguenti:

«La pena è della multa fino ad euro 10.000 se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 10.000 ad euro 100.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione di quanto stampato con qualsiasi mezzo pubblicato».

2.32

MARITATI

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «non inferiore a euro 1.500. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».

2.33

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 50.000».

2.34

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 20.000».

2.35

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 10.000».

2.36

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 6.000».

2.37

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 5.000».

2.38

MARITATI

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «non inferiore a euro 2.500. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».

2.39

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 595», nel secondo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «fino a euro 100.000».

2.40

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 595», nel secondo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «fino a euro 50.000».

2.41

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 595», nel secondo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «fino a euro 15.000».

2.42

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 8.000».

2.43

VITA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sopprimere il terzo comma.

2.44

Vincenzo DE LUCA

Al comma 1 lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma dopo le parole: «le pene sono aumentate» aggiungere le seguenti: «fino ad un massimo di 1/3».

2.45

LI GOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso: «Art. 595» aggiungere, in fine, il seguente comma: «In caso di recidiva reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma, si applica la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei. In caso di inosservanza della sanzione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da dieci a cento quote».

2.46

CASSON

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», aggiungere infine il seguente comma: «Alla condanna per il delitto di diffamazione commessa a mezzo stampa Di cui al secondo comma consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi».

2.0.1

BRUNO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 3.

(Tutela della presunzione di innocenza)

1. Tutti hanno diritto al rispetto della presunzione d'innocenza. Quando taluno, prima della condanna, è presentato come responsabile dei fatti oggetto di indagine dell'autorità giudiziaria, può chiedere, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni materiali e morali, la diffusione di un comunicato di dimensioni spaziali o temporali equivalenti volto a ristabilire la presunzione d'innocenza. Il giudice nel disporre la diffusione può condannare l'editore al pagamento di una somma a favore dell'offeso non inferiore a euro 20.000.

2. Nell'accertamento della previsione di cui al comma 1 il giudice tiene conto della violazione del segreto istruttorio, il quale è posto anche a tutela della presunzione d'innocenza e della reputazione dell'indagato».

Art. 4.*(Rettifica negli archivi digitali)*

All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto dopo il comma 7, il seguente:

«In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

2.0.2

VALENTINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003 può chiedere al Giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà ed i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il Giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili la multa da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.

5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.

6. Se il fatto commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari».

2.0.3

VIMERCATI, VITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, dopo le parole «pensieri o affermazioni» *sono soppresse le seguenti parole:* «da essi ritenuti lesivi della loro dignità o»;
- b) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» *sono inserite le seguenti:* «senza commento,»;

2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente: «Art. 11-bis. (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione delle rettifiche o della correzione dell'affermazione diffamatoria, anche ove non richiesta dall'interessato».

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 50.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato negli ultimi cinque anni, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno da diffamazione».

2.0.4

VIMERCATI, VITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 427, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole "l'imputato non lo ha commesso" sono inserite le seguenti parole "o, quando si tratta di diffamazione, ingiuria o omesso controllo di cui all'articolo 57 del codice penale, il fatto non costituisce reato"».

2.0.5

SERRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sostituire le parole: "594, 595, primo e secondo comma," con le seguenti: "594, 595, 596-bis"».
